



## Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

(OSA)

Modifica del ... 2024

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 dicembre 1995<sup>1</sup> concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 10a capoverso 2, 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea (LNA);

visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 1985<sup>3</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);

in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1944<sup>4</sup> relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago);

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981<sup>5</sup> sulle tasse di rotta;

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>6</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,

---

RS .....

1 RS 748.132.1

2 RS 748.0

3 RS 725.116.2

4 RS 0.748.0

5 RS 0.748.112.12

6 RS 0.748.127.192.68

in particolare del regolamento (CE) n. 549/2004<sup>7</sup>, del regolamento (CE) n. 550/2004<sup>8</sup>, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013<sup>9</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665<sup>10</sup>,

*Art. 9 lett. c<sup>bis</sup>*

Skyguide finanzia i suoi compiti segnatamente per mezzo:

- c<sup>bis</sup>. dei contributi della Confederazione per servizi nell'ambito dello U-space (art. 12a);

*Art. 12a, rubrica e cpv. 1*

Assunzione da parte della Confederazione dei costi di Skyguide nell'ambito dello U-space

<sup>1</sup> La Confederazione può indennizzare Skyguide, nei limiti dei crediti stanziati, per i costi annuali dovuti ai servizi nell'ambito dello U-space. Per l'allestimento del preventivo Skyguide comunica all'UFAC una stima dei costi presumibili di questi servizi.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

*N. 1.1.3, 1.4, 1.5 e 5.3.3*

1.1 Gestione dello spazio aereo

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

- 1.1.3 Messa a disposizione dei dati di riconfigurazione dinamica degli spazi aerei U-space.
- 1.4 Coordinamento con fornitori di servizi U-space.
- 1.5 Fornitura del servizio di autenticazione e di autorizzazione nell'ambito dell'utilizzo dello U-space, compreso il rilascio del token di autorizzazione per i fornitori di servizi U-space.
- 5.3 Servizio di sorveglianza
- 5.3.3 messa a disposizione dei dati sulla sorveglianza nell'ambito del funzionamento dello U-space.

### III

L'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>11</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) è modificata come segue:

*Titolo dopo l'art. 44*

## **Sezione 6a: Certificazione, sorveglianza e registrazione dei fornitori di servizi concernenti lo U-space**

*Art. 44a*

<sup>1</sup> Gli emolumenti relativi alla certificazione di un fornitore di servizi U-space e dei fornitori di servizi comuni di informazione calcolati in funzione del tempo impiegato sono compresi nel quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo fr.	Emolumento massimo fr.
a. per il rilascio	10 000. –	170 000. –
b. per la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca	100.–	50 000. –
c. per la sorveglianza corrente (per prestazione)	500.–	50 000. –
d. per le ispezioni straordinarie	500.–	50 000. –

<sup>2</sup> Per la registrazione dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione è riscosso un emolumento pari a 50 franchi.

<sup>11</sup> RS 748.112.11

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

... 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi